



LIM Librerie Indipendenti Milano

ATTO COSTITUTIVO STATUTO

ATTO COSTITUTIVO

Oggi, 13 Aprile 2013, in Milano, tra i sottoscritti: omissis

[rappresentanti legali delle seguenti librerie:

- LIBRERIA DEL CONVEGNO
- LIBRERIA DELLO SPORT
- LIBRERIA TROVALIBRI
- LIBRERIA LINEA D'OMBRA
- LIBRERIA DELLO SPETTACOLO
- LIBRERIA MILITARE
- LIBRERIA POPOLARE DI VIA TADINO
- LIBRERIA LINEA DI CONFINE
- LIBRERIA LARGO MAHLER
- LIBRERIA AZALAI
- LIBRERIA MONTI IN CITTA'
- LIBRERIA TEMPORIBUS ILLIS
- LIBRERIA LES MOTS
- LIBRERIA SCIENTIFICA
- LIBRERIA 6 ROSSO
- LIBRERIA LIBET
- LIBRERIA ISOLA LIBRI
- LIBRERIA LIRUS
- LIBRERIA DI QUARTIERE
- LIBRERIA CENTOFIORI
- LIBRERIA EQUILIBRI
- IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE
- LIBRERIA ALEPH
- LIBRERIA PECORINI
- LIBRERIA DEL MONDO OFFESO
- LIBRERIA LIBRI SENZA DATA
- LIBRERIA IL DOMANI
- LIBRERIA NUOVO TRITTICO
- LIBRERIA UTOPIA
- LIBRERIA LIBRI DI LUNA
- LIBRERIA CLAUDIANA
- LIBRERIA LA BORSA DEL FUMETTO]

si conviene e stipula quanto segue:

1) I sottoscritti dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

“LIM - LIBRERIE INDIPENDENTI MILANO”

dove s'intende l'attività di commercio librario e affini esercitata in uno spazio fisico aperto al pubblico nel comune di Milano, all'interno del quale il titolare o il

rappresentante legale, nel caso di persone giuridiche, presti la propria opera prevalente, perseguendo una politica di acquisto, vendita e promozione in completa autonomia.

2) L'Associazione ha sede in via Alessandro Tadino, 18

3) L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Costituire un organo delle Librerie Indipendenti che le rappresenti nelle opportune sedi, ne tuteli gli interessi e ne promuova l'attività comune con lo scopo di ottenere una maggiore visibilità delle stesse nei relativi ambiti operativi territoriali;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica, i lettori, gli organi di comunicazione e le istituzioni sul valore delle librerie indipendenti, sulla figura del libraio e sulla valenza culturale di questa professione;
- Promuovere e favorire la collaborazione fra gli associati e tutti gli operatori del settore editoriale quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – editori, autori, illustratori, bibliotecari, al fine di dar vita a una realtà culturale che sia riferimento nell'ambito del mercato milanese dell'editoria e consenta alle Librerie Indipendenti di differenziarsi rispetto alla Grande Distribuzione, alle Librerie di Catena e alle Librerie On-line;
- L'Associazione intende collaborare con le già esistenti Associazioni di Categoria, purché conformi allo spirito e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

4) L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dallo Statuto che, previa lettura e sottoscrizione delle parti per presa visione e approvazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci e dalle altre voci indicate all'art. 3 dello Statuto.

6) Le cariche associative sono disciplinate dall'allegato Statuto.

In parziale deroga a dette norme statutarie, i sottoscritti nominano il primo Consiglio Direttivo composto da:

un Presidente : Guido Duiella della Libreria popolare di via Tadino

un Vice Presidente : Monica Gariboldi della Libreria Monti in città

un Tesoriere/Segretario: Vincenzo Persenico della Libreria del Convegno

due Consiglieri: Paolo Frascolla della Libreria dello Sport e Renato Tacini della Libreria Trovalibri

che opereranno secondo i poteri previsti nell'allegato statuto.

I signori sopraindicati con la sottoscrizione del presente atto esprimono al contempo l'adesione all'Associazione e l'accettazione della nomina.

Alla prima Assemblea (da fissarsi entro 30/09/2013) tale Consiglio si presenterà dimissionario e l'Assemblea provvederà quindi alla nomina del nuovo Consiglio.

Al Consiglio, come sopra nominato, competono tutti i poteri attribuiti dallo Statuto al

Consiglio stesso; in particolare il Presidente e il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

7) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto o nell'allegato Statuto si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

8) Le spese del presente atto, dipendenti imposte e formalità, sono a carico dell'Associazione.

9) Il presente Atto Costitutivo sarà registrato a cura del Presidente e rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione.

Milano, 13/04/2013

Seguono nr 32 FIRME

ALLEGATO “A”

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 È costituita un'Associazione denominata:

"LIM - LIBRERIE INDIPENDENTI MILANO"

dove [per Libreria Indipendente] s'intende l'attività di commercio librario e affini esercitata in uno spazio fisico aperto al pubblico nel comune di Milano, all'interno del quale il titolare o il rappresentante legale, nel caso di persone giuridiche, presti la propria opera prevalente, perseguendo una politica di acquisto, vendita e promozione in completa autonomia.

1.2 L'Associazione ha sede in Milano. L'Assemblea ne stabilisce l'ubicazione a seconda delle esigenze per fini amministrativi e di comunicazione.

(così modificato dall'Assemblea del 28 Aprile 2016)

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- Costituire un organo delle librerie indipendenti che le rappresenti nelle sedi istituzionali, ne tuteli gli interessi e ne promuova l'attività comune con lo scopo di ottenere una migliore visibilità delle stesse nei relativi ambiti operativi territoriali;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica, i lettori, gli organi di comunicazione e le istituzioni sul valore delle librerie indipendenti, sulla figura del libraio e sulla valenza culturale di questa professione;
- Promuovere e favorire la collaborazione fra gli associati e tutti gli operatori del settore editoriale quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – editori, autori, illustratori, bibliotecari, al fine di dar vita a una realtà culturale che sia riferimento nell'ambito del mercato milanese dell'editoria e consenta alle Librerie Indipendenti di differenziarsi rispetto alla Grande Distribuzione, alle Librerie di Catena e alle Librerie On-line;
- L'Associazione intende collaborare con le già esistenti Associazioni di Categoria, purché conformi allo spirito e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) contributi di enti ed istituzioni sia pubblici che privati;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) quote associative;
- f) redditi prodotti dal patrimonio;
- g) entrate derivanti dall'attività dell'Associazione, ivi comprese attività commerciali e produttive che rimarranno tuttavia marginali rispetto agli scopi e alle finalità di cui all'Art. 2;
- h) ogni altra entrata a qualsiasi titolo che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 4 - ESERCIZI FINANZIARI - BILANCIO - UTILI

4.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo.

4.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che delibera sulla sua approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli e chiederne copia.

4.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - SOCI

5.1 Il numero dei Soci è illimitato.

5.2 I Soci possono essere persone giuridiche o fisiche, in possesso di requisiti coerenti a quanto stabilito dall'Art. 1.1, la cui domanda di ammissione sia stata accettata secondo quanto in appresso stabilito e che provvederanno al pagamento della quota associativa annuale all'atto dell'ammissione.

L'obbligo di presentare la domanda di ammissione non sussiste per i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione; essi hanno comunque per il resto gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri Soci.

5.3 Tutti i Soci hanno uguali diritti e obblighi.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

6.1 L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita domanda da parte degli interessati.

La domanda va fatta per iscritto e presentata presso la sede sociale mediante sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso l'Associazione medesima.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

6.2 E' in facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

6.3 Le quote associative sono intrasferibili e non rivalutabili.

6.4 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Soci nel Libro degli Associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio.

6.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare il rifiuto della domanda di ammissione, con provvedimento motivato.

6.6 La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso
- b) per recesso
- c) per decadenza
- d) per esclusione

6.7 La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito del mancato versamento della quota associativa, trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito.

6.8 L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e notificato al socio a mezzo raccomandata a/r; successivamente l'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni da detta notifica, dovrà ratificare il provvedimento ovvero riammettere il socio escluso nell'Associazione.

6.9 Il Socio receduto, decaduto o escluso o che comunque ha cessato di appartenere all'Associazione, non può richiedere le quote associative e/o i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

7.1 Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Essi sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a collaborare, ciascuno secondo la propria disponibilità di tempo e capacità, alle varie attività promosse dall'Associazione nell'ambito degli scopi e finalità perseguiti dall'Associazione stessa;
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.

7.2 I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

7.3 L'esercizio dei diritti sociali e la partecipazione alle attività dell'Associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

8.2 L'elettorato attivo e passivo è libero e non può essere limitato né vincolato.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

9.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, con delega scritta la cui regolarità verrà verificata insindacabilmente dal presidente dell'Assemblea. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I Soci hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Inoltre l'assemblea è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20, secondo comma, del Codice Civile.

9.3 Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail con notifica di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (PEC Posta Elettronica Certificata), da far pervenire a ciascun socio almeno quindici giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, il giorno della seconda convocazione, che deve svolgersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare insindacabilmente la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale nel Libro Verbali Assemblee, firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

9.5 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

9.6 L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione; formula le direttive generali per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Associazione, e inoltre:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo
- b) elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo ;
- c) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- d) approva l'eventuale regolamento interno e le sue modificazioni;
- e) ratifica o annulla il provvedimento di esclusione del socio per gravi motivi;
- f) delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, con particolare riguardo agli atti e provvedimenti di straordinaria amministrazione, per i quali ha competenza esclusiva.
- g) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione.

10.1 Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio possono essere scelti soltanto tra i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto per la carica di consigliere, salvo il rimborso per le spese sostenute.

10.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla sua sostituzione; il consigliere così nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata d'urgenza affinché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

10.3 Il Consiglio nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

10.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano.

10.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente, mediante mail con notifica di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (PEC Posta Elettronica Certificata), contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza anche a mezzo telegramma, telefax e PEC Posta Elettronica Certificata almeno cinque giorni lavorativi prima quello fissato per la riunione.

10.6 Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti la delibera si intende respinta.

Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti nel Libro Verbali Consiglio Direttivo.

10.7 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente.

Per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione il Consiglio provvederà a proporre all'Assemblea, nell'apposito ordine del giorno, l'assunzione delle relative delibere, che verranno votate con le maggioranze previste nell'Art. 9.5 del presente Statuto.

Il Consiglio inoltre:

- a) definisce ed attua il programma dell'Associazione in conformità alle direttive generali dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- d) predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) predispone l'eventuale regolamento interno e le sue modificazioni;
- f) delibera sull'esclusione dei Soci;
- g) delibera sulle domande di ammissione a Socio.

Art. 11 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, confacoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

È espressamente esclusa la facoltà di chiedere affidamenti bancari, che dovranno preventivamente essere proposti all'Assemblea dei Soci e da essa votati secondo le maggioranze previste all'Art. 9.5 del presente Statuto.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio stesso gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

11.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione nei casi di assenza e impedimento di quest'ultimo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.12 - TESORIERE – SEGRETARIO

12.1 Il Tesoriere cura la Cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità relativa, e predispone idonea relazione contabile ai bilanci preventivi e consuntivi. Su delega del presidente può operare sui conti correnti bancari o postali aperti dall'associazione, nei limiti delle disponibilità degli stessi.

12.2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura altresì l'aggiornamento e la tenuta del Libro degli Associati, del Libro Verbali Assemblee, e del Libro Verbali Consiglio Direttivo.

Art. 13 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati
- il Libro Verbali Assemblee
- il Libro Verbali Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

14.1 L'Associazione si scioglie:

- quando lo scopo sociale è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- quando tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per delibera dell'Assemblea;
- per inattività dell'Assemblea protrattasi per oltre due anni;
- per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento del Consiglio Direttivo.

14.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla nomina di uno o più liquidatori; l'Assemblea potrà stabilire altresì i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio.

14.3 Il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in base alle indicazioni eventualmente fornite dall'Assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, dipendenti o relative all'esecuzione ed interpretazione dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, nonché alle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Associazione.

15.2 Salve inderogabili eccezioni di legge, gli Arbitri decideranno in via irrituale secondo equità e provvederanno anche per le spese di arbitrato e per le competenze degli Arbitri.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto si

fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazioni.